



Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia
piazza della Repubblica 8
I-34074 Monfalcone | Go
www.comune.monfalcone.go.it

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 06.05.1994 n° 6/33.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 01.07.1997 n° 3/15
deliberazione del Consiglio Comunale in data 27.01.2000 n° 1 / 4 e
deliberazione del Consiglio Comunale in data 18.12.2001 n° 9/51*

E' istituita la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche come prescritta dal D.Lgs. 15.11.1993 n° 507 modificato ed integrato con il D.Lgs. 28.12.1993 n° 566 ed applicata con il seguente regolamento.

Art. 1
OGGETTO DELLA TASSA

Sono soggette alla tassa:

- a) le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo o concessione, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, sui beni appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune, o di altri Enti ma comunque gestito dal Comune con esclusione delle occupazioni su aree appartenenti al patrimonio disponibile o al demanio statale;
- b) le occupazioni soprastanti il suolo pubblico con esclusione di balconi, verande e simili;
- c) le occupazioni sottostanti il suolo comprese le condutture e gli impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa;
- d) le occupazioni su aree private con servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge. Sono comunque tassabili i passi carrabili e le occupazioni in genere costituiti su strade private ma di fatto aperte all'uso pubblico;
- e) le occupazioni su tratti di strade statali o provinciali attraversanti il centro abitato.

Art. 2
SOGGETTI PASSIVI

La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo.

Per il passo carrabile condominiale la tassa è dovuta dal condominio mediante la persona del suo amministratore "pro tempore".

Art. 3
CLASSE DEL COMUNE

In base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, questo Comune appartiene alla classe IV che comprende i Comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti.

Art. 4
TIPO DI OCCUPAZIONE

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee.

Sono permanenti:

- a) le occupazioni stabili con o senza manufatti o impianti;
- b) i passi carrabili, gli accessi carrabili autorizzati;
- c) le occupazioni effettuate con atto di concessione o autorizzazione di durata superiore all'anno, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 16.

Sono temporanee:

- a) le occupazioni di durata inferiore all'anno;

Per le occupazioni che di fatto si protraggono per una durata superiore a quella consentita originariamente, anche se superiore all'anno, la tariffa per il periodo eccedente è aumentata del 20 per cento.

Art. 5
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Il territorio comunale è diviso in tre categorie come indicato dalla delibera del Consiglio Comunale n°6/32 d.d. 06.05.1994, e il cui elenco è allegato al presente regolamento e ne fa parte integrante.

- Categoria I: centro cittadino, limitato dalle vie Galvani, San Giusto, Primo Maggio, Quattro Novembre, Verdi, Boito, ferrovia Portorosega-Stazione e linea ferroviaria Trieste-Venezia;
- Categoria II: rimanente parte della città;
- Categoria III: zona turistica delimitata dal canale Brancolo.

Art. 6
COMMISURAZIONE DELLA TASSA

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento alla misura superiore.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Art. 7
TARIFFE

Le tariffe per la riscossione della tassa sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale entro i limiti fissati dalla legge e dal presente regolamento.

La tariffa della seconda categoria di cui all'art. 5 del presente regolamento è ridotta del 30 per cento, quella della terza categoria del 70 per cento.

Le tariffe per le occupazioni temporanee per fiere, mercati e venditori ambulanti sono graduate per fasce orarie nel seguente modo:

- fino ad otto ore di occupazione si applica la tariffa pari ad un terzo di quella giornaliera;
- oltre alle otto ore si applica l'intera tariffa giornaliera.

Art. 8
MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a) per le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.LGS. 507/1993, la tariffa è ridotta al 35 per cento;
- b) per i semplici accessi carrabili posti a filo con il manto stradale ed in assenza di opere visibili, ove venga richiesto il divieto di sosta con apposito cartello segnaletico, la tassa è pari al 50 per cento di quella applicata per i passi carrabili;
- c) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati la tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento;
- d) per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune la tariffa è ridotta del 30 per cento;
- e) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento;
- f) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del 50 per cento.
- g) l'occupazione giornaliera effettuata con tavolini e sedie dagli esercizi pubblici è convenzionalmente stabilita in 16 ore, salvo diversa esplicita richiesta dell'esercente all'atto della convenzione.
- h) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tassa viene riscossa mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, non si applica alcuna maggiorazione.

Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, non si applica alcuna riduzione.

Art 8 Bis
ESENZIONI

Sono esenti dalla tassa:

- a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario la carico e allo scarico delle merci;
- e) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- f) Le occupazioni delle aree cimiteriali;
- g) Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) Le occupazioni di carattere temporaneo realizzate per iniziative aventi finalità socio-assistenziali, di ricerca scientifica e sanitaria da ONLUS aventi carattere esclusivamente umanitario.

Art. 9
DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E DI TABACCHI

Le tariffe per gli impianti di distributori di carburanti e le modalità di calcolo delle superfici sono stabilite dall'art. 48 del D.LGS. 507/93.

In relazione alle aree di cui all'art. 5 del presente regolamento, le prime due categorie si intendono far parte del centro abitato, per cui si applica la tariffa a), mentre per la III categoria si applica la tariffa b).

Art. 10
RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Chiunque intenda in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra, incluse le occupazioni temporanee effettuate per l'esecuzione di lavori stradali anche interessanti il sottosuolo, deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione Comunale.

La domanda deve contenere:

- a) le generalità ed il domicilio del richiedente;
- b) il motivo e l'oggetto dell'occupazione;
- c) la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
- d) la descrizione dell'opera che si intenda eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza.

E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

ART. 11
CONCESSIONI TEMPORANEE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, l'ubicazione e superficie dell'area concessa ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
- d) previa prestazione di cauzione, il cui importo e le cui modalità verranno definiti con deliberazione giuntalesca, a garanzia dell'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione.

E' fatta salva la facoltà da parte dei competenti uffici comunali di non richiedere la

cauzione qualora per il particolare tipo di occupazione venisse accertata l'impossibilità di provocare danni.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

Il termine per iniziare l'occupazione non potrà essere superiore ad un anno dalla data del rilascio. Scaduto tale termine dovrà venire presentata una nuova domanda.

Art. 12 **PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI**

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Art. 13 **DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE**

Il Sindaco può sospendere le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 14 **DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
- violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli.

Art. 15
REVOCA DELLA CONCESSIONE

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

Art. 16
PROROGA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono prorogabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 10 giorni prima della scadenza.

Art. 17
OCCUPAZIONI ABUSIVE, RIMOZIONE DEI MATERIALI

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi. E' fatta salva comunque l'eventuale azione penale.

Art. 18
NORME FINALI

Per gli adempimenti relativi alla denuncia ed al versamento della tassa valgono le norme di cui all' Art. 50, oltre a quelle dell'Art. 38 del D.Lgs 507/93, dal quale si evince che la tassa è comunque dovuta dal momento in cui avviene l'effettiva occupazione, indipendentemente dalla data del rilascio della concessione.

Il pagamento annuale della T.O.S.A.P. permanente deve avvenire entro il 31 marzo.

Per quanto riguarda gli accertamenti, i rimborsi, la riscossione coattiva e le sanzioni, valgono le norme degli Artt. 51 e 53 del D.Lgs 507/93.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme del D.Lgs 507 dd.

15.11.1993 modificato ed integrato dal D.Lgs 566/93.

Viene abrogato il "Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione consiliare n° 19/572 del 29.6.1987 e successive modificazioni nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme.

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi della L.R. 49/91, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.